

STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
APPROVATI DEFINITIVAMENTE DALLA COMMISSIONE DI STUDIO NELLA
SEDUTA DEL 22/2/1972 DOPO AVER CONSULTATO LA COMUNITA' DI
BASE E REVISIONATI DAL CONSIGLIO PASTORALE NELLA SEDUTA
DEL 4/1/1975

Statuto

- Art.1. E' istituito nella parrocchia di San Pietro in Pomigliano d'Arco il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
- Art.2. Il C.P.P. ha per finalita' lo sviluppo e la regolazione della vita parrocchiale. In special modo cura:
- a) una partecipazione attiva e responsabile alla Sacra Liturgia;
 - b) una catechesi aggiornata ai diversi livelli di ricerca teologica e adeguata alle esigenze socio-religiose della comunita';
 - c) un'autentica azione caritativa fondata sui valori umani e cristiani dell'amicizia;
 - d) una presenza cristiana nella vita sociale con particolare attenzione ai problemi di interesse locale;
 - e) una efficiente organizzazione delle attivita' culturali-sportive-ricreative (ad esempio corsi di doposcuola)
- Art.3. Il C.P.P. e' strumento della partecipazione e corresponsabilita' di tutti i fedeli alla vita parrocchiale.
- Art.4. Il C.P.P. e' organo consultivo e deliberativo. Il Consiglio ha funzione consultiva su problemi strettamente liturgici o di fede che sono di competenza del parroco e dei superiori ecclesiastici. Le sue decisioni sono invece di natura deliberativa in materia economico-amministrativa e nell'ambito delle attivita' parrocchiali che abbiano carattere formativo e sociale o che comunque riguardino l'interesse generale della comunita' parrocchiale.
- Art.5. Il C.P.P. e' costituito con caratteristiche di rappresentativita' di tutti gli aspetti della comunita' parrocchiale.
- Art.6. Il C.P.P. dura in carica un triennio.
- Art.7. Il C.P.P. esprime dal suo seno un ufficio di segreteria.
- Art.8. Il C.P.P. ha un capo che rappresenta e cementa l'unita' e si chiama "Coordinatore".
- Art.9. Il C.P.P. si compone di membri, eletti dalla comunita'. I consiglieri eleggono il Coordinatore.

Regolamento

- Art.1. Il C.P.P. si compone di 50 membri piu' il parroco.
- Art.2. L'elettore deve aver compiuto il 18° anno di eta' e designa tre nominativi.
- Art.3. Il parroco fa parte di diritto del Consiglio.
- Art.4. La convocazione per le elezioni va fatta dal parroco.
- Art.5. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
- Art.6. La parrocchia sara' divisa in circoscrizioni. Ogni circoscrizione eleggera' i propri consiglieri in proporzione alla popolazione di cui e' costituita.
- Art.7. Se un eletto cessa per qualsiasi motivo dal suo mandato, entra a far parte del Consiglio il primo non eletto della sua circoscrizione.
- Art.8. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre.